



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**PROTOCOLLO PER LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE SOFFERENZE**

I Confidi si assumono la responsabilità di richiedere alle banche finanziatrici una certificazione delle esposizioni classificate a sofferenza con indicazione dei saldi al 31 dicembre dell'anno precedente. In alternativa, si considerano idonei allo scopo, i tabulati scaricabili dalle piattaforme online messe a disposizione dalle Banche ai singoli Confidi. Qualora i documenti sopra indicati non siano disponibili o non risultino aggiornati, si terrà conto della dichiarazione analitica sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale corredata, se richiesto dall'ufficio, della relativa documentazione di prova.

L'importo delle sofferenze iscritto in bilancio non potrà essere in nessun caso inferiore a quanto indicato nei tabulati bancari o nella documentazione equipollente, fatti salvi eventuali rilievi legali sulla legittimità delle garanzie.

Tali attestazioni dovranno essere conservate agli atti della società e prodotte all'Ente finanziatore nell'ambito del procedimento del Fondo di garanzia per la pesca e l'acquacoltura, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 46/17 del 3.10.2017.

Il Confidi che, dopo ripetuti solleciti, eseguiti a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non dovesse aver ottenuto dalle banche i dati richiesti, dovrà informare, senza indugio, l'Ente finanziatore.

Se le certificazioni bancarie dovessero pervenire successivamente all'approvazione del bilancio, il Confidi trasmetterà all'Ente finanziatore un prospetto analitico delle sofferenze che tenga conto delle certificazioni ottenute dalle banche, qualora il dato dovesse discostarsi dall'informativa contenuta in bilancio.

I Confidi Vigilati procederanno a rilevare l'ingresso a sofferenza secondo le specifiche disposizioni della Banca d'Italia.

I Confidi, ai fini del presente protocollo, concordano sulla seguente definizione di sofferenze:

**“Per sofferenze si intendono le esposizioni creditizie per cassa (ad esempio, finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario”<sup>1</sup>.**

**Data**

**Firma del Legale Rappresentante**

---

**1.** disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 2 agosto 2016 in attuazione dell'art. 43, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.